



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. **6-1/2022 P.U.**

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data 3 ottobre 2022 da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nata a [REDACTED] e residente a [REDACTED] rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Alessandro Elisio e datata 20 settembre 2022, che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.
- 4) sussiste il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- 5) Il ricorrente ha indicato il termine di mesi 12 quale termine congruo di durata della Procedura.



Che con decreto del 15 novembre 2022 il Giudice delegato ha chiesto al ricorrente chiarimenti in relazione al piano di liquidazione essendo titolare di bene immobile nel comune di Serravalle Scrivia. Si tratta delle particelle nn. 196, 197 e 198 del foglio 15 comunale, corrispondenti ad un villino con annessi terreni, iscritte a suo favore con decreto di trasferimento immobili del 14.10.2003 del Tribunale di Alessandria. Il valore è stato indicato in € 74.372,00 come da atto di acquisto.

La ricorrente risulta altresì intestataria di alcune vetture e motocicli dei quali non riscontra la collocazione essendo in uso all'ex coniuge della ricorrente.

Il passivo viene descritto come segue:

creditore	Denominazione	tot richieste
1	SOGET S.p.A.	€ 9.330,84
2	S.A.S.I. S.p.A.	€ 205,26
3	Agenzia delle Entrate - Riscossione	€ 18.803,25
4	Regione Abruzzo	€ 2.042,00
5	ICA - PROV DI ALESSANDRIA Imposte Comunali Affini s.r.l.	€ 930,00
6	Comune di Serravalle Scrivia	€ 6.926,00
7	ATER LANCIANO VASTO	€ 131,33
	TOTALE	38.368,68

oltre spese di procedura

creditore	Denominazione	tot richieste
8	Avv. Giulio Potena	€ 4.294,84
9	O.C.C.	€ 7.295,60

e spese per la liquidazione dei beni non stimate.

L'attivo messo a disposizione, anche a seguito di integrazione richiesta, deriva dalla liquidazione dei beni descritti e quote di reddito da lavoro dipendente e TFR maturato.

Attività correnti (flusso entrate prospettiche prossimi 12 m.) :

Redditi + rendite annuali	+ € 12.454,00	
Attivo di c/c + liquidità (al 2/6/21) + €	273,23	
Tot.		+ € 12.727,23

Passività correnti (obbligazioni scadute entro 12 m.) :

debito già scaduto	- € 38.368,68	
Tot.		- € 38.368,68

SALDO NEGATIVO: (stato di sovraindebitamento) - € 25.641,45



dalla integrazione è emersa la prova delle comunicazioni ex articolo 269 CCI all'AGENTE DELLA RISCOSSIONE e UFFICI FISCALI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott.ALESSANDRO ELISIO (C.F. LSE LSN 70 L10 E243 G), in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui parte debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;



- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

RIMETTE

al G.D. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII, analogamente a quanto dispone l'art. 146, comma 2, per la liquidazione giudiziale;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione con indicazione dell'indirizzo pec al quale trasmettere le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII.

Nella domanda i creditori dovranno indicare l'indirizzo pec al quale ricevere le comunicazioni, in difetto venendo ed essere effettuate mediante deposito telematico al fascicolo del procedimento per liquidazione controllata 6-1/2022.

Lanciano, li 28/12/2022

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

